

Nuova convivenza dell'ex: così si conserva l'assegno

Divorzio

L'avvio del progetto di vita non fa sempre perdere in automatico il beneficio

L'aiuto è confermato in funzione compensativa a chi non ha mezzi adeguati

Giorgio Vaccaro

Il cambio di pelle toccato negli ultimi anni all'assegno di divorzio ha investito anche la possibilità di continuare a percepirlo quando si avvia una nuova convivenza dopo la sentenza di divorzio. Le pronunce della Cassazione hanno infatti via via adeguato i principi che regolano il rapporto tra assegno e nuova convivenza in armonia con l'aggiornamento della funzione dell'assegno divorzile stesso.

L'evoluzione

Nel 2015 la Cassazione (pronuncia 6855) aveva affermato che l'instaurazione di una nuova convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno faceva venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, escludendo «ogni residua solidarietà post coniugale con l'altro coniuge»: sicché il diritto all'assegno non entrava in stato di quiescenza, ma restava «definitivamente escluso».

A cambiare questa interpretazione sono intervenute le Sezioni unite (sentenza 32198/2021), che hanno af-

fermato come l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto incida sul diritto all'assegno divorzile e sulla sua quantificazione, alla luce del nuovo progetto di vita intrapreso e dei doveri reciproci di assistenza morale e materiale che ne derivano. La nuova convivenza, però, «non determina necessariamente la perdita automatica e integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa»: il beneficiario dell'assegno divorzile continuerà a goderne se privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli e se prova il contributo offerto alla vita matrimoniale. Peraltro, l'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.

L'impatto

Le Sezioni unite hanno quindi escluso ogni automatismo tra l'instaurazione di un nuovo progetto di vita e la cancellazione dell'assegno divorzile. Nel nuovo quadro delineato dai giudici diventa invece centrale l'analisi degli elementi probatori (che devono essere forniti dal beneficiario) sulla rinuncia, d'accordo con l'ex, a occasioni lavorative e professionali per dedicarsi al progetto comune di vita.

Attenzione però: anche se avere instaurato una nuova convivenza non fa perdere di per sé l'assegno, la sua esistenza va comunque valutata come elemento nuovo per decidere se confermare l'assegno e per quantificarlo. Occorre infatti considerare se, con la nuova convivenza, sussistono i presupposti per la revisione dell'assegno: e cioè se la convivenza ha determinato un miglioramento delle condizioni economiche dell'ex beneficiario dell'assegno, per un contributo al suo mantenimento da parte del convivente o anche solo per risparmi

di spese derivanti dalla convivenza (ordinanza 6111/2024).

Le caratteristiche

La Suprema corte ha anche chiarito quali sono i criteri da prendere in considerazione per identificare la «stabile convivenza di fatto» che può incidere sull'esistenza e la quantificazione dell'assegno divorzile.

Così, è stato stabilito (ordinanza 13175/2024) che non è sufficiente, per non perdere l'assegno, che l'ex coniuge beneficiario e il nuovo compagno abbiano due abitazioni distinte, anche poste in città diverse. Infatti nell'operazione di accertamento, a cui è chiamato il giudice, dell'esistenza della convivenza more uxorio, l'eventuale coabitazione con il nuovo compagno va valutata come «elemento indiziario», insieme agli altri fatti rilevanti per l'esistenza della convivenza, da considerare nel loro complesso. Non basta pertanto rilevare che i partner abbiano due distinte abitazioni per escludere il progetto di vita in comune e la relazione stabile, «potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica».

La Cassazione ha anche specificato (ordinanza 16051/2024) che, ai fini della modifica o revoca dell'assegno di divorzio, rileva l'instaurazione di una stabile convivenza con un nuovo compagno dalla quale deriva una logica reciproca assistenza derivante dalla creazione di una nuova famiglia, mentre non ha rilevanza la semplice relazione stabile con un nuovo compagno dalla quale non sia nata una stabile convivenza, seppur essa si svolga periodicamente nelle mura domestiche.